

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE NEGLI APPALTI PUBBLICI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO



Bologna 16 febbraio 2019

IL CODICE DEI CONTRATTI

- Dalla prima legge sui lavori pubblici (L. 11 febbraio 1994 n. 109) detta *legge Merloni* dal nome del suo estensore, fino ad oggi, un susseguirsi di nuove leggi, aggiornamenti e regolamenti che ne hanno reso (e rendono difficile) la sua corretta applicazione

Giusto per rendere l'idea...

- 25 anni di leggi aggiornamenti e regolamenti in 4 slide



Il Codice dei contratti *fino ad oggi*

- l. 11 febbraio 1994, n.109 *Legge quadro in materia di lavori pubblici* (**Merloni**)
- dl 3 aprile 1995, n. 101 convertito con modifiche dalla legge 2 giugno 1995 n. 216 (**Merloni bis**)
- dalla legge 18 novembre 1998, n.415 (**Merloni ter**)
- legge 1 agosto 2002 n. 166 (**Merloni quater** o Lunardi)
- D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 30 *Modificazioni alla disciplina degli appalti pubblici concernenti i beni culturali*
- D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture

D. lgs n. 163 del 12 aprile 2006

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

aggiornata con:

- D. lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007
- D. lgs. n. 113 del 31 luglio 2007
- D.LGS. n. 152 dell'11 settembre 2008
- Legge n. 94 del 2009
- Legge n. 102 del 2009
- Legge n. 166 del 2009
- D.LGS. n. 53 del 2010
- L. 12 luglio 2011 n. 106 Conversione in legge, del dl 70/2011

Il Codice dei contratti OGGI (...fino a quando?)

- **D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50**
- *Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di.....*
- *Aggiornato con*
 - *D.lgs 19 aprile 2017 n.56*
 - *L. 27 dicembre 2018 n.205*

Regolamenti *fino ad oggi*

- DPR 21 dicembre 1999, n. 554. *Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni*
- DPR 25 gennaio 2000 n. 34 *Regolamento del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici*
- D. 19 aprile 2000 n. 145 *Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici*
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 *Disposizioni amministrative in materia di documentazione amministrativa*
- DPR 30 marzo 2004 n.93 *Regolamento recante modifiche al DPR 34/2000.*
- DPR 13 febbraio 2007, n. 74 (in vigore dal 3.7.2007) *Regolamento di modifica al DPR 34/2000 e smi*
- DPR 5 ottobre 2010 N. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Il Regolamento OGGI

- D. 22 agosto 2017 n. 154
- *Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*

La “*legge Merloni*”
mette ordine (?) negli appalti pubblici...

- trasparenza
- apertura al mercato
- **qualificazione**

...ma inserisce procedure che complicano la vita

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Direzione lavori
- Progettazione degli interventi
- Qualificazione restauratori
- Procedura di scelta del contraente
 - Aperta
 - Ristretta
 - Negoziata
- Aggiudicazione OEV
- Associazione temporanea d'impresa
 - orizzontale
 - verticale

I libri?

- Anche i **libri** vengono inseriti nella legge
“ Merloni” perché compresi fra i beni individuati dalla *legge di tutela*
- ...ma la loro tipologia fa venire subito alcuni nodi al pettine...
- ad esempio:
 - Documenti obbligatori relativi a un Cantiere
 - Obbligo di chiamare 15 ditte per le trattative private

10

Legge 1 gennaio 1939, n. 1089, in materia di "*Tutela delle cose d'interesse artistico e storico*"

Legge 30 marzo 1998, n. 88, in materia di "*Norme sulla circolazione dei beni culturali*"

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*"

Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, in materia di "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*"

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352*"

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*"

Un'amara medicina. Il Codice dei contratti in *pillole*

- ...somministrate da una bibliotecaria a bibliotecari (e archivisti) per aiutarli a districarsi in un ambito che non è il loro ma che spesso sono costretti a gestire o, almeno, a tenere sotto controllo, come è capitato a lei...

CC BY-NC-ND Gisella Guasti www.gisella.org

Abbreviazioni utilizzate in questa presentazione

- **S. A.** : Stazione appaltante
- **Codice**: Codice dei contratti (d.lgs.50/2016)
- **Codice BB.CC.** : Codice beni culturali (d. lgs. 42/2004)
- **Regolamento**: d.lgs.154/2017
- **SAL** Stato Avanzamento Lavori
- **D.LL.**: Direttore dei lavori
- **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento
- **O.E.** Operatore Economico

Le parti del Codice dei contratti
che riguardano i *Beni culturali*

Parte II Titolo VI Sez. IV Capo III

Appalti nel settore dei beni culturali
artt. da 145 a 151

13

Oltre alle parti comuni del Codice (programmazione, esecuzione lavori, direzione lavori, concessioni, contenzioso...)

LE PAROLE PER DIRLO

• LAVORI

«... le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, **restauro, manutenzione di opere**»

SERVIZI

– attività realizzate per soddisfare determinati bisogni; diversi dai lavori (es. *Spolverature*)

FORNITURE

- Acquisto di prodotti, locazione finanziaria anche lavori di posa in opera e installazione

LAVORI: Codice: art. 3 c. 1 lett. nn)

SERVIZI: prestazioni realizzate (spesso con l'ausilio di strumenti) allo scopo di soddisfare determinati tipi di bisogni economici individuali o collettivi (ad esempio, il servizio sanitario e dei trasporti).

FORNITURE Codice art.3 c.1 lett. tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

LAVORI DI CATEGORIA PREVALENTE Codice art. 3 c. 1 lett oo-bis) la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;

LAVORI DI CATEGORIA SCORPORABILE Codice art. 3 c. 1 lett.oo-ter) la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente

MANUTENZIONE ORDINARIA Codice art.3 c.1 lett. oo-quater) le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA Codice art.3 c. 1 lett. oo-quinqies) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

CODICE BENI CULTURALI

art. 29 CONSERVAZIONE

- La **Conservazione** del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro
- Per **Prevenzione** si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto,
- Per **Restauro** si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.-..
- Per **Manutenzione** si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti

15

BENI CULTURALI

art. 10 c. 1 Codice BB.CC. *(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)*

«Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.»

RESTAURATORI

- «Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti **in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali** ai sensi della normativa in materia».

- *art. 29 c.6. Codice BB.CC. (d.lgs. 42/2004)*



Breve
aggiunta in
nota..

Le amministrazioni, per molto tempo, sono state in difficoltà rispetto all'applicazione della legge poiché non erano ancora presenti elenchi di restauratori qualificati a causa delle lungaggini ministeriali; il problema è stato risolto in parte dall' **art. 28 c. 6 del Regolamento** «... Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all' art. 182 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, **i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attività lavorative e professionali**. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l'idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati. in attesa dell'uscita degli elenchi , si accettano i soggetti in possesso dei requisiti di legge»

Sul sito del Direzione generale Educazione e Ricerca, il 28 dicembre 2018, che ha pubblicato 2 distinti elenchi di restauratori qualificati: una di coloro che sono abilitati ex articolo 182 Codice BB.CC. (norme transitorie) e una degli abilitati ex art. 29 Codice; seguirà un terzo elenco, a seguito della prova di idoneità prevista per chi ha ottenuto la qualifica di collaboratore restauratore.

L'elenco dei collaboratori restauratori è stato pubblicato il 25 marzo 2016



IMPORTO AFFIDAMENTI E QUALIFICAZIONE

- affidamenti **superiori a € 150.000,00**
- Obbligo attestazione **SOA**
- *art.4* Regolamento

- affidamenti **inferiori a € 150.000,00**
- *art. 12* Regolamento

ATTESTAZIONE SOA

IMPORTI **SUPERIORI A €150.000,00**

- **Società Organismo di Attestazione**

documento necessario per comprovare la capacità dell'Impresa di sostenere un appalto pubblico con **importo a base d'asta superiore a**

€ 150.000,00 (+20%)

- L'impresa può dimostrare i requisiti considerando i **lavori degli ultimi 10 anni della sua attività**

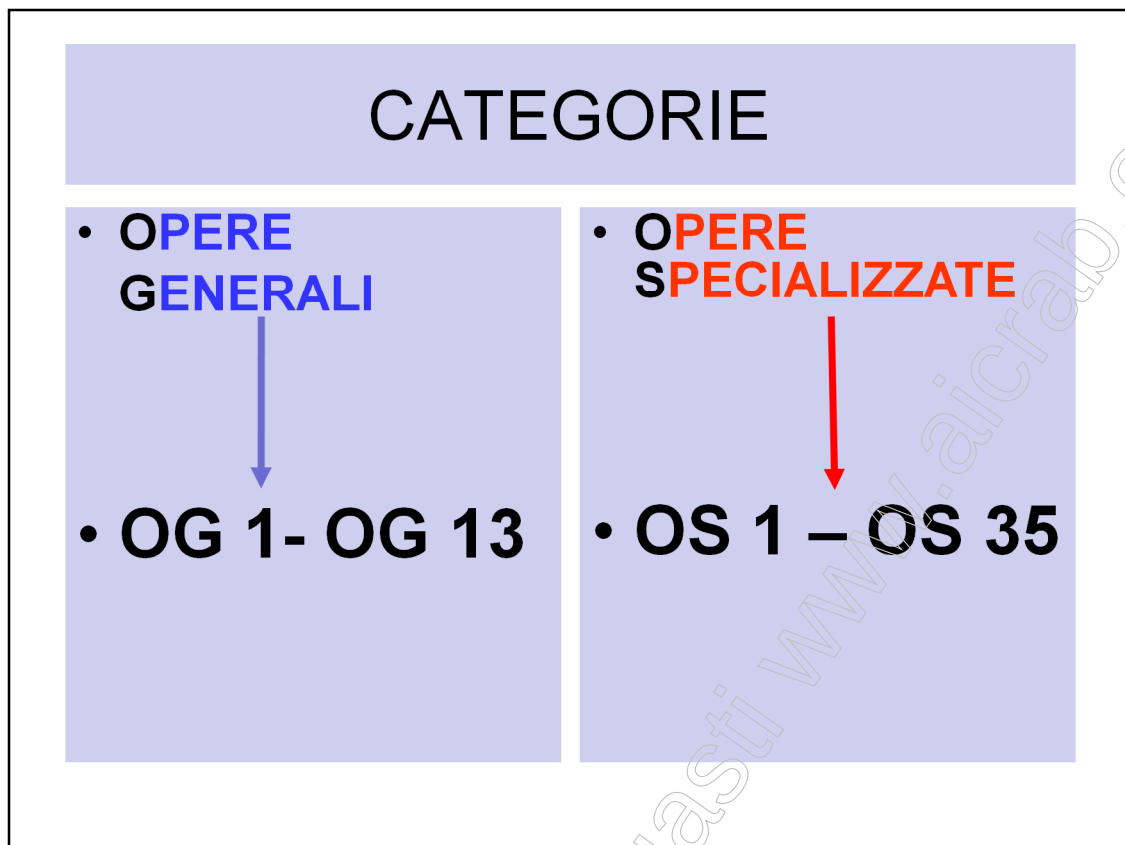
(art. 84 c.4 lett.b) Codice)

Sono autorizzate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e hanno il compito di accertare l'esistenza degli elementi di qualificazione nei soggetti esecutori di lavori pubblici, a cui rilasciano *un attestato di qualificazione*, necessario per provare la capacità dell'Impresa a sostenere un appalto pubblico.

Tale certificazione ha validità quinquennale, a condizione che ne venga richiesta conferma al terzo anno dal rilascio.

Le SOA sostituiscono l'Albo dei costruttori.

Codice aggiornato art. 84 c.4 lett. b): il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83 il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; {disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}



OG2. Manutenzione beni culturali immobili tutelati

OG 25. Beni archeologici

OS2

- **OS 2-A**

**SUPERFICI DECORATE DI
BENI IMMOBILI DEL
PATRIMONIO
CULTURALE E BENI
CULTURALI MOBILI DI
INTERESSE STORICO,
ARTISTICO,
ARCHEOLOGICO ED
ETNOANTROPO
LOGICO**

- **OS 2- B**

**BENI CULTURALI
MOBILI DI INTERESSE
ARCHIVISTICO E
LIBRARIO**

.

CLASSIFICHE

- **Classifica I (fino a € 258.000,00)**
- **Classifica II (fino a € 516.000,00)**
- **Classifica III (fino a € 1.033.000,00)**
- **Classifica III-bis (fino a € 1.500.000,00)**
- **Classifica IV (fino a € 2.582.284,00)**
- **Classifica IV-bis (fino a € 3.500.000,00)**
- **Classifica V (fino a € 5.165.000,00)**
-
- **Classifica VIII (oltre € 15.493.000,00)**
- **IMPORTO MAGGIORATO DEL 20%**

Categorie e classifiche per attestato SOA - Allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ultimo aggiornamento: gennaio 2017)

CATEGORIE *SUPERSPECIALISTICHE*

- La categoria OS2 A-B è stata considerata come categoria superspecialistica, perciò:
- **non è ammesso l'avvalimento**, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori
- **l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e**, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (art. 1 comma 2 DM248/2016)

Cfr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - decreto 10 novembre 2016, n. 248. Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'[articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#).

REQUISITI QUALIFICAZIONE PER IMPORTI **INFERIORI A € 150.000,00**

- **a) IMPORTO COMPLESSIVO dei lavori** (eseguiti direttamente e in proprio) pari o maggiore del contratto da stipulare
- **OPPURE**
presenza di **1 DIRETTORE TECNICO**
(cfr art.13 c.3 lett.b. Regolamento: Idoneità TECNICA)
- **b) ORGANICO** (art. 8 Regolamento)
- Presenza di un **restauratore beni culturali** (Idoneità ORGANIZZATIVA numero medio di occupati pari o uguale a 5 unità nell'ultimo decennio)
- **c) ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO**
(Requisiti autocertificati ma accompagnati da Certificazione di buon esito)

Art. 13 Regolamento. Direttore tecnico

c. 3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata:

.....

b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- Che non sussistano i *Motivi di esclusione* previsti dal Codice (art. 80)
- Iscrizione Camera di commercio nelle opportune categorie

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

- Idoneità tecnica
- Idoneità organizzativa
- Capacità economico -finanziaria

artt. 7,8,9 Regolamento

Esperienza nel settore specifico (S.A può richiederla)

IDONEITÀ TECNICA

- Possesso di **TUTTI I seguenti REQUISITI:**

1. adeguata **direzione tecnica** (art. 13 Regolamento)
2. esecuzione di **lavori** (art. 1 Regolamento) per un importo complessivo non inferiore al **70% dell'importo** della classifica per cui si chiede la qualificazione (art.7 c.1 lett. b- Regolamento)
3. adeguata **attrezzatura**
4. adeguato **organico** medio annuo

Impiego temporalmente illimitato delle certificazioni di esecuzione lavori (art.7 c.2 Regolamento)

VALIDITA DELLE CERTIFICAZIONI

- Impiego **temporalmente illimitato** delle certificazioni di esecuzione lavori ai fini della qualificazione

purché:

- continuità nell'esecuzione dei lavori

oppure

- invariata la direzione tecnica dell'impresa

(art. 7 c. 2 Regolamento)



Art. 7 c.2 Regolamento: «L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa»

Questo significa che, se un'Impresa li possedesse, potrebbe presentare certificati di esecuzione lavori utili per la qualificazione anche per interventi compiuti 20 o 30 anni prima e questo non sembra affatto garantire la attuale capacità dell'Impresa stessa di sostenere un appalto pubblico (il cui accertamento è appunto il fine dell'obbligo delle certificazioni SOA); anche le condizioni poste per poter usufruire di questa *ampiezza temporale*, non appaiono sufficienti e contenere il problema che scaturisce da questa norma

LAVORI UTILI PER LA QUALIFICAZIONE

- Lavori **EFFETTIVAMENTE ESEGUITI** dall'impresa
- Dichiarazione dei committenti relativamente **LAVORI REALIZZATI REGOLARMENTE**
- Certificato di **BUON ESITO** (Soprintendenze)
- *art. 11 Regolamento*

Per importi di lavori pari o superiore a € 150.000,00

IDONEITÀ ORGANIZZATIVA

>5 operatori*

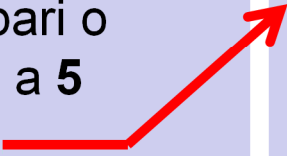
- **Per le categorie OS A/B**
- 1. **PRESENZA** di **restauratori di beni culturali** non inferiore al **20%** dell'organico e di **collaboratori restauratori** non inferiore al **40%** (eventualmente sostituiti da restauratori)
- **IN ALTERNATIVA:**
- 2. aver sostenuto per il personale dipendente (restauratori e collaboratori restauratori) un **COSTO** complessivo **non inferiore al 40% dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2 A e B** realizzati nel **decennio** precedente al contratto SOA.

*Per imprese che, **nell'ultimo decennio**, hanno avuto numero medio di lavoratori occupati **SUPERIORE a 5**.

art. 8 Regolamento. Idoneità organizzativa

IDONEITA' ORGANIZZATIVA

= < 5 operatori *

- Per imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto UN ORGANICO MEDIO pari o inferiore a **5 UNITÀ**
 - Presenza di almeno **1 restauratore di beni culturali**
- 

*Per imprese che, **nell'ultimo decennio**, hanno avuto numero medio di lavoratori occupati **INFERIORE a 5**.

Art. 13 c. 3.Regolamento.» La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata:

....

b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali

.....

CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA

- Idonee referenze bancarie

Art. 9 c. 2 Regolamento: «In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, l'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 3852

DIRETTORE TECNICO QUALIFICATO OS2 A e B *Requisiti*

- Restauratori beni culturali **diploma** scuole di **alta formazione** o **laurea magistrale** in conservazione e restauro
- Almeno **2 anni di esperienza** nel settore dei beni culturali
- *Per appalti di lavori inferiori a €150.000,00 i requisiti vengono **autocertificati** e sottoposti a verifiche e controlli (DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)*
- Direzione tecnica può essere affidata **ANCHE** a **restauratori beni culturali qualificati in base a art. 182 codice BB.CC.** purché abbiano svolto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, almeno **3 distinti incarichi di direzione tecnica** nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie OS2 A e B,

Art. 13 Regolamento (Direttore tecnico)

1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata:
...
b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, ..., a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'art. 29 c. 9 del Codice BB.CC., o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento....
5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'art. 182 del Codice BB.CC., purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie **OS2 A e B** relativamente allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto da oggetto dei lavori
6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Direttori...

- **Direttore dei lavori** è la figura professionale scelta dal committente (S.A.)
- **Direttore all'esecuzione** è la figura professionale scelta dal committente (S.A.) per l'esecuzione di servizi
- **Direttore tecnico**: è nominato dall'Impresa

Fanno
sempre
confusione
...



LA SCELTA DEL CONTRAENTE



Soglie comunitarie
Procedure
Rotazione inviti
Criteri aggiudicazione

CC BY-NC-ND Gisella Guasti www.sicrab.org



Gli importi indicati sono al netto dell'IVA

Contratti di rilevanza europea: contratti pubblici il cui valore al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie europee (art. 35 Codice)

Autorità governative centrali: i ministeri

Autorità governative sub centrali: enti territoriali, associazioni, consorzi.....

Settori ordinari: settori dei contratti pubblici diversi da gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica

Settori speciali: i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica

LE PROCEDURE nel NUOVO CODICE (d.lgs.50/2016)

- Aperte o ristrette previa pubblicazione del bando o avviso di indizione di gara
- *Partenariato per l'innovazione*
- Procedura competitiva con negoziazione e dialogo competitivo
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
- Affidamento diretto
- Procedura negoziata previa consultazione

- I lavori sono affidati sulla base del **PROGETTO ESECUTIVO**
- Vietato **AFFIDAMENTO CONGIUNTO** di progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 59 c.1 Codice)

Il d.lgs.50/2016 Codice contiene disposizioni innovative in materia di procedure di scelta del contraente, ampliandone i modelli; e, per quanto riguarda le procedure negoziate, generando anche una certa confusione terminologica.

Procedure di affidamento

Cosa vuol dire....

- Procedure **APERTE**: ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta in seguito a un avviso di indizione
- Procedure **RISTRETTE**: ogni operatore può chiedere di partecipare a una gara in seguito a un avviso di indizione in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
- Procedure **NEGOZiate**: le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi
- **AFFIDAMENTO DIRETTO**: la S.A. può individuare un affidatario anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (o per i lavori in amministrazione diretta)
- **AMMINISTRAZIONE DIRETTA** la S.A. procede alle acquisizioni con materiali e mezzi propri appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP

Procedura negoziata CON CONSULTAZIONE

- **Lavori** da € 40.000,00 a €150.000,00:
 - **Servizi** da €150.000,00 fino alla soglia comunitaria:
 - consultazione, ove esistenti, di **almeno 10 operatori economici** individuati con indagini di mercato o selezione da elenchi di operatori (rotazione)
- **Lavori** da € 150.000,00 fino a € 1 ml. :
 - consultazione, ove esistenti, di almeno **15 operatori economici** individuati con indagini di mercato o selezione da elenchi di operatori (rotazione)

L'aggiornamento del Codice (d.lgs. 56/2017) aveva già aumentato il numero degli operatori da 5 a 10 (per importi da € 40.000,00 a € 150.000,00) e da 10 a 15 (per importi da € 150.000,00 a € 1 ml) rispetto a quanto previsto dal Codice stesso

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

- qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni in esso richieste dalla S.A. ai fini della selezione
- Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione con la S.A.

Procedure

1. avviso di indizione s.a.
2. domande di partecipazione
3. selezione qualitativa e individuazione operatori
4. negoziazione delle S.A. con gli operatori economici le loro offerte iniziali
5. offerte finali

La procedura può essere applicata dalla S.A. **solo nelle seguenti ipotesi (art.59 c.2 Codice):**

1. Necessità di soluzioni immediatamente disponibili
2. Necessità di soluzioni innovative ad esso
3. Circostanze particolari (natura, complessità dell'oggetto dell'appalto o rischi ad esso connessi)
4. Specifiche tecniche che non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla S.A.
5. Quando, in seguito a procedure aperte o ristrette, sono state presentate solo offerte irregolari o inammissibili

DIALOGO COMPETITIVO

- la S.A. avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali, i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte;
 - **Necessità** di una **motivazione specifica** sulla sussistenza dei presupposti applicativi
- **Procedure**
 - Le S.A. indicano esigenze e definiscono i requisiti
 - qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura
 - Le S.A. selezionano i partecipanti e avviano con essi un dialogo
 - Concluso il dialogo, gli operatori presentano le offerte finali
 - S.A. scelgono l'operatore economico

Art. 64 Codice

Si può applicare **solo se sussistono i medesimi presupposti** previsti per la **Procedura competitiva con negoziazione. (art.59 c.2 Codice)**

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

- la S.A. individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, selezionano almeno cinque operatori economici se esistono in tale numero
- sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione

• Procedure

- Individuazione operatori da consultare
- selezione di almeno 5 operatori economici se esistono in tale numero
- verifica da parte della S.A. dei requisiti di partecipazione
- scelta dell'operatore economico

Linee guida ANAC n. 8 e art. 63 Codice

E' ammesso solo nei casi previsti fornendo una adeguata motivazione:

1. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata in seguito a procedure aperte o ristrette
2. se lavori servizi o forniture possono essere forniti da un unico operatore economico
3. se sussistono ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla S.A. comprese le emergenze di Protezione civile oppure nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati
4. per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

- Procedura utilizzata nell'ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare **prodotti servizi o lavori innovativi** e di acquistare successivamente le forniture i servizi o i lavori che ne risultano, **non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni disponibili sul mercato**

Partenariato: Accordo di natura economica, sociale, politica fra due o più enti o imprese (soggetti pubblici o privati, forze economiche e sociali) per il conseguimento di obiettivi comuni.

Art.65 Codice

c. 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione **nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato**, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

c. 3. Nel partenariato per l'innovazione **qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione** in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

c. 5. Il partenariato per l'innovazione **è strutturato in fasi successive** secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 36 Codice modificato da d.lgs 56/2017

- Servizi e forniture **minori di € 40.000,00** affidamento diretto **adeguatamente motivato** o lavori in amministrazione diretta
- Lavori da **€ 40.000,00 a € 150.000,00** o servizi e forniture di cui alle soglie **art. 35 procedura negoziata** previa consultazione ove esistenti di almeno **10 operatori** (indagine di mercato o elenchi di operatori economici) [rotazione]
- Lavori da **€ 150.000,00 a € 1.000.000,00** mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno **15 operatori** economici ove esistenti
- **Lavori oltre 1.000.000,00** : procedure ordinarie (ristrette o aperte) art. 36 c.2 d

Legge di bilancio 2018 art. 1. art. 1 c.912(fino a 31 dicembre 2019)

- fino a **€ 40.000**, anche senza previa consultazione di **2 o più operatori economici** (art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti), affidamento diretto;
- per importi da **€ 40.000 euro fino a € 150.000** mediante affidamento diretto, procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, **di 3 operatori economici**
- per importi **pari o superiori a € 150.000 fino a € 350.000**, mediante procedura negoziata con consultazione di **almeno 10 operatori economici** ove esistenti (
- per importi **pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro**, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno **15 operatori economici** ove esistenti,

La legge di bilancio 2018, fino al 31 dicembre 2019, cambia gli importi dei **LAVORI** mentre lascia **inalterati** gli importi per **SERVIZI E FORNITURE**

L'aggiornamento del Codice (d.lgs. 56/2017) aveva già aumentato il numero degli operatori da 5 a 10 (per importi da € 40.000,00 a € 150.000,00) e da 10 a 15 (per importi da € 150.000,00 a € 1 ml) rispetto a quanto previsto dal Codice stesso

Le S.A. procedono all'affidamento sotto soglia con procedure negoziate, ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

Nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario anche se la S.A. può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti

art. 36 c.2 lett. d) Codice affidamento « per i lavori di importo **pari o superiore a 1.000.000 di euro** mediante ricorso alle **procedure ordinarie** ... »

AFFIDAMENTO LAVORI BENI CULTURALI MOBILI

- In deroga all' art. 95 c.4:
- **MINOR PREZZO** se importo inferiore a € 500.000,00
- *di regola* sulla base del **progetto esecutivo**
- di norma affidati **a misura**
- non affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie generali e speciali
- non assorbiti da altre lavorazioni indipendentemente dall'incidenza degli interventi specialistici (indicati separatamente nel bando)
- I soggetti esecutori devono essere **QUALIFICATI**
- **Collaudo in corso d'opera**
OBBLIGATORIO
- **SOMMA URGENZA**
possibili affidamenti fino a € 300.000

ROTAZIONE DEGLI INVITI

- Le imprese sono individuate sulla base di **indagini di mercato** o tramite **elenchi** di operatori economici (art. 36 d.lgs 50/2016)
- ANAC: il **concorrente uscente non può essere invitato** a procedure che rientrino nella categoria di opere dello stesso settore merceologico (Linee guida n.4)

Linee guida ANAC n.4

Per gli appalti **sotto soglia**, la S. A. devono invitare gli operatori inseriti in **ELENCHI** di Imprese costituiti dopo un'**analisi di mercato** e pubblicati sul sito della S.A.

Va detto però che la pubblicazione preventiva degli elenchi, in caso il numero degli operatori fosse molto ridotto, potrebbe portare ad accordi collusivi

L'avvio delle procedure di affidamento

BANDO DI GARA

- è l'atto con il quale la S.A. comunica la sua volontà di reperire contraenti cui affidare servizi, lavori o forniture.
- è a conoscenza di tutti dal momento della sua pubblicazione

LETTERA D'INVITO

S.A. invia l'invito a partecipare solo ai soggetti che ha scelto sulla base di un avviso preinformativo o di selezione dagli elenchi

In essi si definiscono l'oggetto del contratto e le modalità di gara

BANDO DI GARA:

appalti sopra soglia

LETTERA D'INVITO:

A) Con utilizzo procedure telematiche

Procedure competitive con negoziazione

Dialogo competitivo

Partenariati per l'innovazione

B) A mezzo PEC

Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE BENI MOBILI

- Al prezzo più basso rispetto alla base d'asta
- Offerta economicamente più vantaggiosa (OEV)

Contratti beni mobili possono essere stipulati a misura

CRITERIO DEL MINOR PREZZO

- **LAVORI** per importo pari o inferiori a € 2 milioni se procedure ordinarie e su progetto esecutivo
- **SERVIZI E FORNITURE** inferiori a 40.000 oppure superiori fino a soglia comunitaria art. 35 se **standardizzate o di elevata ripetitività**

- **BENI CULTURALI**
- **può essere utilizzato il minor prezzo per lavori pari o inferiori a € 500.000,00**

art 148 c.6 Codice

BENI CULTURALI: in deroga a quanto disposto all'art. 95 c.4, può essere utilizzato il minor prezzo per lavori pari o inferiori a

€ 500.000,00

LAVORI fino a € 1.000.000,00 possono essere affidati con **criterio del massimo ribasso e con procedura negoziata** (art. 59 Codice) ma il correttivo al Codice degli appalti (d. lgs. 56/2017) ha innalzato il limite a € 2.000.000,00 per la soglia di applicazione del massimo ribasso purché affidati **con procedure ordinarie e sulla base di un progetto esecutivo**

SERVIZI E FORNITURE

massimo ribasso se importo inferiore alle soglie comunitarie art. 35 (art. 95 c.4 Codice)

COSTO MANODOPERA

- «Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i **costi della manodopera e gli oneri aziendali su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**....le SA, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 c.5 lettera d»
- **COSTI DELLA MANODOPERA** devono essere soltanto individuati al fine dell'eventuale controllo dell'anomalia.
- **ONERI PER LA SICUREZZA** non sono ribassabili ma per i lavori di restauro librario non sono dovuti poiché si svolgono non in cantieri ma in laboratori che devono adeguarsi al d.lgs. 81/ 2008-*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*

Sull'argomento **costi della manodopera** si deve ricordare l'**art. 23, comma 16** e l'**art. 95, comma 10** del **D.Lgs. n. 50/2016** (come modificato dal d.lgs. 56/2017) .In particolare, gli ultimi due periodi dell'**art. 23, comma 16** recitano: "*Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso*". Mentre per l'**art. 95, comma 10**: "*Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)*". che dice che la SA chiede spiegazioni per iscritto al Concorrente ed esclude l'Offerta solo se la spiegazione **non giustifica sufficientemente i prezzi troppo bassi....rispetto a il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi** indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 c.16

Dalla lettura combinata dei due articoli si arguisce che mentre i **costi della sicurezza** devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso d'asta, i **costi della manodopera** devono essere soltanto individuati al fine dell'eventuale controllo dell'anomalia.

I servizi ad **alta intensità di manodopera** sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

OFFERTA ANORMALMENTE BASSE CRITERIO del MINOR PREZZO

- **Sorteggio** del metodo di calcolo sui 5 ammessi
- S. A. può prevedere l'esclusione automatica ma non può esercitare tale diritto se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10
- S.A. può comunque chiedere le giustificazioni dell'offerta che ritiene anormalmente bassa

art. 97 Codice. Offerte anormalmente basse)

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA OEV

- Valutazione del miglior rapporto QUALITÀ /PREZZO
- **OFFERTA ECONOMICA**
 - Su una base di 100, S.A. deve prevedere un tetto massimo non maggiore del **30%** (art. 95 c.10 bis d.lgs 56/2017)
- **MERITO TECNICO**
 - Criteri di valutazione **oggettivi e misurabili**, idonei a individuare le caratteristiche **migliorative** proposte

Mentre direttiva 2004/18/CE non permetteva l'assegnazione al **prezzo** di un punteggio particolarmente basso o nullo (la S.A. poteva quindi decidere i parametri ma il prezzo non doveva essere incongruo rispetto al merito tecnico), l'art. **95. c .7** dice invece che è possibile competere solo sulla qualità: «L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2 (aggiudicazione con OEV), può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.» ma S.A. deve motivare la ragioni della scelta e chiarire le metodologie seguite per stabilire il prezzo. Inoltre l'**art. 10bis** (aggiunto col d.lgs 56/2017) dice: «La S.A per assicurare miglior rapporto qualità prezzo, valorizza elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la S.A. stabilisce **un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%**»

Art. 95 c. 6 Codice: «OEV...è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare.... »

«CIRCOLARE BONINO» Sui criteri di aggiudicazione

- Criteri per aggiudicazione di un appalto pubblico devono essere **LEGATI DIRETTAMENTE ALL'OGGETTO** dell'appalto e devono servire a misurarne il valore
- Criteri **RELATIVI ALLA CAPACITÀ DEL PRESTATORE** devono essere utilizzati solo al fine della **selezione dell'offerente** e **NON** per la selezione dell'offerta
- *Quindi non possono apprezzati i requisiti del prestatore; essendo requisiti, devono essere infatti posseduti obbligatoriamente, pena la non ammissione alla selezione*

Circolare del della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2007, Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.

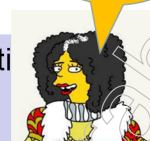
«Gli uffici della Commissione europea-Direzione generale per il mercato interno-hanno segnalato al Governo italiano dei casi nei quali le stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara, hanno preso in considerazione come criteri per individuare l'OEV, **requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità dell'offerta, in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia...**»

Perciò «...elementi attinenti all'esperienza alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza) in quanto attinenti alla capacità del prestatore..., possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti..... Quindi, l'esperienza, la competenza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell'offerta.»

L'ANAC si è mostrata però meno rigida sulla differenza tra requisiti e parametri da apprezzare: **Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" delibera 1005 del 21 settembre 2016**, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con **Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018**.

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare...

Breve
riflessione
in nota...



OEV è valutata sulla base di criteri oggettivi (aspetti qualitativi ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto).

Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- a) la **qualità**, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
.....
- e) l'**organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto**, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto
.....

art.95 c.6 Codice

Quelli indicati nella slide, sembrano essere gli unici parametri che possono essere apprezzati relativamente alla nostra tipologia di lavori; infatti, fra gli altri criteri suggeriti dal Codice, ci sono la compensazione delle emissioni di gas, la manutenzione relativa all'energia o il possesso del marchio di qualità ecologica, tutti chiaramente non applicabili al restauro librario. Appare quindi abbastanza evidente che diventi davvero difficoltoso attribuire il 70% del punteggio, o più, basandosi su tali criteri. Anche riguardo alla *qualità* indicata alla lettera a) bisogna fare un distinguo; infatti pregio tecnico e caratteristiche estetiche e funzionali non sono «apprezzabili» per il restauro librario, in quanto all'Impresa vengono forniti un capitolato tecnico e un progetto da cui non può discostarsi, pena un collaudo negativo; né le è dato di offrire varianti «appetitive» (cfr. anche **art. 95 c. 14 bis Codice**, che recita: «In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3 [OEV] , le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta». {disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017} 15.

Premialità

- Le stazioni appaltanti, fra i criteri di valutazione delle offerte (OEV), possono prevedere uno specifico regime di *premialità* per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole ...potere



Ora
scatenò
l'inferno!

Art. 7 c. 4. Regolamento: «Ai sensi dell'art. 95 c.6 del Codice (valutazione OEV fatta in base a criteri oggettivi), le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale»

ANAC -Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" delibera 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del **2 maggio 2018. § III.Ponderazione:** «Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente. ...»

Recentemente, per avvalorare la tesi della non più rigida tipologia dei criteri da valutare in caso di OEV, qualcuno si è appellato al concetto di premialità inserito dall' art. 7 c. 4. *Regolamento* che aprirebbe le porte ad un apprezzamento di requisiti relativi all'offerente e non legati direttamente all'oggetto dell'appalto.

Sicuramente questa potrebbe essere una lettura ma tale *premialità* si potrebbe invece mettere in relazione con la capacità organizzativa che anche la «circolare Bonino» permette di apprezzare («Pertanto, se l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si possono determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta prendendo in considerazione elementi come il **metodo e l'organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio**») e quindi non legarla obbligatoriamente alle specifiche attribuzioni dell'offerente. Comunque, il punteggio attribuito a tale parametro (composizione del team) rimarrebbe sempre poca cosa rispetto al punteggio totale da assegnare e non sembra possibile raggiungere il famoso 70%, tenuto anche conto del fatto che «non può essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio, un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri. In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio, deve risultare **proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri** nonché ai bisogni della stazione appaltante.» (**ANAC Linee guida n. 2. OEV.Ponderazione**). Per arrivare a toccare una simile percentuale, dunque, si dovrebbe necessariamente assegnare un punteggio anche a lavori svolti, lavori analoghi, curriculum... scavalcando così, senza ombra di dubbio, la linea di demarcazione dei famosi requisiti dell'offerente.

Un'ultima riflessione: se l'apprezzamento dovesse sconfinare nel curriculum dell'offerente (in particolare lavori svolti e giro di affari, ...), sarebbe praticamente impossibile per le nuove imprese, intaccare questo cerchio *magico* che magico sarebbe solo per le ditte già presenti sul mercato. E' vero che l'amministrazione deve garantirsi sulla affidabilità e qualità delle imprese cui commissiona gli interventi sul materiale di cui ha la responsabilità della tutela ma, alla luce di queste «aperture» legislative, si ha l'impressione che, in un certo senso, venti anni siano trascorsi invano e ci si lasci scivolare, pur con percorsi molto più elaborati, verso affidamenti a ditte che diventano di fatto *di fiducia* perché, appunto, *da più tempo sul mercato*.

SPONSOR

- Pur non essendo obbligatorio ricalcare un certo procedimento di gara (aperta, ristretta, negoziata) si devono salvaguardare i principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento.
- Invito ad almeno 5 concorrenti
- *(art 26 Codice).*

LE FIGURInE



RESPONSABILE
UNICO DEL
PROCEDIMENTO
DIRETTORE DEI
LAVORI
PROGETTISTA
COLLAUDATORE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

- *Tecnico* (se è necessaria l'abilitazione)
- oppure:
- *Dipendente di ruolo con adeguata professionalità*, con diploma e almeno 10 anni di servizio per importi inferiori a € 1ml; laurea triennale e 5 anni di servizio per importi pari o maggiori di € 1 ml fino alla soglia comunitaria; laurea magistrale per importi oltre la soglia comunitaria e 5 anni di servizio
- *Il Segretariato generale (circ 35 /2016) ha invitato i Direttori degli istituti a non ricoprire i ruoli di RUP e direttore dei lavori come invece accade spesso*
- formula proposte per la programmazione triennale
- nomina il D:LL. e l'Ufficio di direzione lavori
- valida i progetti
- coordina attività di progettazione
- propone i sistemi di affidamento
- richiede nomina della commissione di collaudo
- firma il certificato di pagamento.

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.

Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice

Caratteristiche del RUP

art. 31 Codice

Funzionario con idonea professionalità con almeno 3 o 5 anni di servizio, a seconda della complessità dei lavori e necessario livello di inquadramento giuridico

In carenza di organico, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio

Il ruolo di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Nominato ufficialmente *al momento del bando o della lettera d'invito*

I SEGRETARIATI REGIONALI svolgono la funzione di S. A. per gli istituti periferici non dotati di autonomia speciale (DPCM n. 171 del 29 agosto 2014, Regolamento di organizzazione del MIBACT... art.32 c. o)

PROGETTISTA

- Redige:
 - Scheda tecnica (progetto di fattibilità)
 - Progetto definitivo
 - Progetto esecutivo

Restauratore qualificato

Funzionario tecnico (di adeguata professionalità rispetto all'intervento da eseguire)

1.PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA, ESECUTIVA

Funzioni espletate ANCHE DA RESTAURATORI di BENI CULTURALI qualificati ovvero (secondo la tipologia dei lavori) da altri **professionisti di cui all'art. 9 bis del Codice BB. CC.**, con esperienza almeno quinquennale

DIRETTORE DEI LAVORI

- Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto
- *E' nominato dal RUP*
- *E' coadiuvato dall'Ufficio di Direzione lavori*
- *Opera in autonomia riguardo al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento*

La **DIREZIONE LAVORI**, il **SUPPORTO ATTIVITÀ RUP** comprendono un **restauratore di beni culturali** ovvero (secondo la tipologia dei lavori) altri professionisti di cui **all'art. 9 bis** del Codice BB. CC., con esperienza almeno quinquennale e specifiche competenze coerenti con l'intervento da eseguire

COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

- accertarsi che l'esecuzione dei lavori cui è preposto siano effettuati "a **perfetta regola d'arte**" secondo quanto previsto dal progetto e dal contratto
- accettare i **materiali**
- coordinare l'Ufficio di direzione dei lavori
- interloquire **in via esclusiva** con l'appaltatore relativamente agli aspetti tecnici e contabili e fornire al RUP il parere nel caso di richiesta di varianti da parte dell'appaltatore.
- provvedere alla **consegna** dei lavori all'impresa e al **ricevimento** degli stessi una volta restaurati.
- emettere i **SAL** e rilasciare il certificato di regolare esecuzione al termine dei lavori.
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità della documentazione rispetto a **obblighi** dell'appaltatore **nei confronti dei dipendenti**
- essere obbligatoriamente presente al collaudo se effettuato dalla Commissione appositamente nominata

COMPOSIZIONE DIREZIONE LAVORI

Per interventi sui beni culturali la Direzione dei lavori deve comprendere tra gli assistenti, almeno un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali, qualificato **ovvero**, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'art. 9 bis del Codice dei beni culturali con esperienza almeno quinquennale (bibliotecario, archivista, storico dell'arte) con specifiche competenze coerenti con l'intervento

**Il Direttore dei lavori può essere un
RESTAURATORE**

Come è stato recentemente chiarito da un parere espresso dall'Ufficio legislativo del Mibac, il D.LL. può essere un **RESTAURATORE** e non ha solo l'obbligo di far parte dell'Ufficio di direzione dei lavori come si evince dall'art.147 c. 6 del Codice

Art 9 bis Codice BB.CC. In conformità a quanto disposto dagli articoli [4](#) e [7](#) e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

RUOLO DEL RESTAURATORE (QUALIFICATO) DI BENI CULTURALI

- Redigo la **scheda tecnica** e il progetto di fattibilità
- Eseguo la Progettazione (2 livelli)
- Sono nella Direzione lavori (obbligatorio)
- Sono nelle Commissioni di collaudo (obbligatorio)
- Sono di supporto al RUP o al dirigente (nella formazione della Programmazione triennale)
- **SONO IL DIRETTORE DEI LAVORI!**



(

RUP/PROGETTISTA/ DIRETTORE DEI LAVORI

- Le funzioni del **RUP** possono coincidere con quelle di **PROGETTISTA** **O** di **DIRETTORE DEI LAVORI** tranne il caso di interventi di importo superiore a **€ 1.500.000,00** o di opere impiantistiche di particolare complessità o interventi ad alta componente tecnologica
- il **RUP** può coincidere con **PROGETTISTA** e col **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** mentre il direttore dell'esecuzione del contratto **NON PUO' COINCIDERE** col **RUP** per prestazioni di importo superiore a **€ 500.000,00**, per interventi **particolarmente complessi** sotto il profilo tecnologico o con utilizzo di processi produttivi innovativi

Linee guida ANAC n.3.

§ 9.1

LAVORI: il RUP può coincidere con **PROGETTISTA** **O** col **DIRETTORE DEI LAVORI** a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta; b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento; c. specifico formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori **NON POSSONO COINCIDERE** nel caso di **lavori di speciale complessità** o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di **interventi di importo superiore a € 1.500.000,00**. -La possibilità di coincidenza della figura del RUP con il progettista o con il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto incontra dei limiti nel disposto dell'art. 26, comma 7 del Codice: « Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo»

§10.1 SERVIZI

il **RUP** può coincidere con **PROGETTISTA** e col **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** mentre il direttore dell'esecuzione del contratto **NON PUO' COINCIDERE COL RUP** nei seguenti casi: a. prestazioni di importo superiore a **€ 500.000,00**; b. interventi **particolarmente complessi** sotto il profilo tecnologico; c. prestazioni che richiedono l'apporto di una **pluralità di competenze**; d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di **componenti o di processi produttivi innovativi** o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTI...



Progettazione
Affidamenti
Calcolo base d'asta
Fondo 2%
Raggruppamenti
Temporanei
d'Impresa
MEPA

CC BY-NC-ND Gisella Guasti www.aicrab.org

PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE e *progettisti*

- **1. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA, ESECUTIVA** : espletate **ANCHE DA RESTAURATORE BENI CULTURALI** qualificato ovvero (secondo la tipologia dei lavori) da altri professionisti di cui all'art. 9 bis del Codice dei beni culturali con esperienza almeno quinquennale, con specifiche competenze relative all'intervento (art.22 c.1 Regolamento)
- **2. DIREZIONE LAVORI, SUPPORTO all'ATTIVITÀ RUP** e del **DIRIGENTE** per la programmazione triennale **COMPREDONO** un restauratore di beni culturali Ovvero da altri professionisti di cui **all'art. 9 bis** del Codice BB. con esperienza almeno quinquennale, con specifiche competenze relative all'intervento (art.22 c.2 Regolamento)
- **3. Per beni culturali mobili :**
 - **Restauratore** o altro professionista all'interno ufficio direzione lavori: assume il ruolo di *direttore operativo*
 - Restauratore qualificato può essere direttore dei lavori (art.22 c.3 Regolamento)

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE BENI CULTURALI

- Progetto di fattibilità
- Scheda tecnica
- Progetto definitivo
- **PROGETTO ESECUTIVO** (in base a cui avviene *di regola* l'affidamento dei lavori)

Attività di progettazione beni culturali (art. 14 Regolamento)

Progetto definitivo

Progetto esecutivo (che contiene anche piano di monitoraggio e manutenzione)

In fase di affidamento, il **progetto esecutivo** può essere **omesso**:

- per i beni mobili e materiali storicizzati di beni immobili se non presentano complessità realizzative e seriali (eds rupilture)
- se RUP decide che soluzioni sono valutabili solo in corso d'opera (progettazione integrativa); in questo caso, i lavori possono essere affidati in base al progetto definitivo

Il RUP, in fase di progettazione di fattibilità relativa a ciascun intervento, **decide il livello di progettazione** da mettere a base di gara.

Art. 24. Codice Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

c. 4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le **POLIZZE ASSICURATIVE** per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

- **Relazione programmatica** che comprende le indagini per stabilire le scelte di intervento (analisi storico critiche, materiali costitutivi e tecniche di esecuzione; rilievi fotografici, diagnostica, danni)

- **Documenti:**
 - Relazione generale
 - Relazione tecnica
 - **Indagini preliminari**
 - *(planimetria e elaborati grafici)*
 - *(Indicazioni piani di sicurezza)*
 - **Calcolo sommario della spesa**
 - Cronoprogramma
 - **Scheda tecnica**
 - (...)

SCHEDA TECNICA

- caratteristiche del bene
 - stato di conservazione
 - tecniche di esecuzione
 - interventi opportuni previsti
- Redatta da un **restauratore di beni culturali qualificato (o da un funzionario tecnico di adeguata professionalità)**

(art. 147 c.2 Codice) Per lavori con oggetto **beni culturali mobili**, **in sede di progetto di fattibilità**, è richiesta la redazione di una **scheda tecnica**, compilata da un **restauratore di beni culturali qualificato**

PROGETTO DEFINITIVO

- Studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui è inserito
- **Relazione generale**
- **Relazioni tecniche e specialistiche**
- Documentazione fotografica
- *(elaborati grafici)*
- *(calcoli esecutivi delle strutture)*
- **Elenco prezzi unitari e eventuali analisi**
- **Computo metrico estimativo e quadro economico**
- Piani di sicurezza
- **Cronoprogramma**
- Disciplinare descrittivo elementi tecnici
- **Schema di contratto e capitolato speciale di appalto**
- *(piano di manutenzione dell'opera)*

PROGETTO ESECUTIVO

- Entra nel dettaglio
- Definisce le esatte metodologie operative e le modalità tecnico esecutive

DOCUMENTI

- a. Relazione generale
- b. Relazioni specialistiche
- c. (Elaborati grafici)
- d. (Calcoli esecutivi delle strutture)
- e. (Piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera)
- f. (Piani di sicurezza e coordinamento)
- g. Computo metrico estimativo e quadro economico
- h. Elenco prezzi unitari e eventuali analisi
- i. Cronoprogramma
- j. Capitolato speciale di appalto e schema di contratto

art. 18 Regolamento

VERIFICA DEI PROGETTI

- per beni culturali mobili **sotto soglia**, RUP si avvale:
 - del redattore scheda tecnica (se non ha partecipato a progettazione)
ovvero
 - di un restauratore di specifica esperienza (che non abbia partecipato alla redazione del progetto)

art. 21 Regolamento

CRONOPROGRAMMA

- **CONTRATTO** _____
- Restauro Fondi _____
- **CRONOPROGRAMMA**
- Inizio lavori presunto: _____
- Fine lavori presunta: _____
- **Consegna all'Impresa** **Consistenza lotto** **Riconsegna alla biblioteca**
- I lotto -----
- II lotto -----
- II lotto -----
- **DIAGRAMMA CHE RAPPRESENTA GRAFICAMENTE LA PIANIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI, DAL PUNTO DI VISTA DELLA SEQUENZA LOGICA, DEI TEMPI E DEI COSTI**

DETERMINAZIONE DEI COSTI....

ANALISI PREZZI

ELENCO PREZZI UNITARI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CC BY-NC-ND Gisella Guasti www.aicrab.org

ANALISI PREZZI

- determinazione del costo di ciascuna operazione
- aggregazione delle operazioni che concorrono, ad esempio, al restauro di **1 carta**

Da allegare all'Elenco prezzi unitari

controllo collazione: € 0,04
scucitura: € 0,10
pulitura a secco: € 0,19
lavaggio: € 0,10
deacidificazione: € 0,05
rinsaldo: € 0,19 + € 0,01 materiali
rattoppo: € 0,38 + € 0,04 materiali
imbrachettatura e rammendo alla piega: € 0,19 + € 0,02 materiali
ricomposizione fascicoli: € 0,05
totlae manodopera a carta da trattare: € 1,28
totlae materiali a carta da trattare: € 0,08

- Totale costo di 1 carta: **€ 1,36**

ELENCO PREZZI UNITARI

- Elenco del costo di 1 carta ricavato dall'analisi prezzi (senza la specificazione di come si è ottenuto) precisando quali operazioni vengono comprese
- Esempio:
 - € 1,36 (smontaggio, spolveratura, pulitura a secco...deacidificazione, rinsaldo a pennello... restauro strappi e lacune...ricomposizione dei fascicoli...)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

esempio....

- Moltiplicazione del costo a carta ottenuto tramite l'elenco prezzi (e, prima, dall'analisi prezzi) per la quantità che deve essere quotata
- **es. € 1,36 a c. x cc. 250**
- ***Da allegare obbligatoriamente al progetto esecutivo***

CALCOLO BASE D'ASTA

- **Accreditamento pervenuto alla S. A:**
- Importi impegnati:
- IVA
- importo assicurazione (RUP, D.LL., PROGETTISTI)
- (oneri per la sicurezza dove dovuti)
- Importi preventivati
- missioni (n. x n. persone)
- missioni collaudatori (n. missioni x n. collaudatori)
- missioni collaudi in corso d'opera (n. missioni x n. collaudatori)
- Imprevisti
- *Accantonamento Fondo 2% dell'importo a base d'asta*

FONDO 2%

(Incentivi per funzioni tecniche)

- Non è più remunerata la progettazione bensì **le attività legate alle funzioni tecniche:**
- esecuzione e programmazione della spesa;
- verifica preventiva dei progetti;
- controllo delle procedure, direttore dei lavori/esecuzione, RUP, collaudo tecnico amministrativo

Art. 113 c. 2 Codice

A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. {disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}

Comunicato **Presidente ANAC del 6 settembre 2017** su applicabilità temporale dei nuovi incentivi: «*le disposizioni di cui all'art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice*»

Bozza di accordo del **19 dicembre 2018** fra la **Direzione Generale Organizzazione del MIBAC e le Organizzazioni sindacali**, *Ipotesi di accordo relativa ai criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n.50 del 2016*, in cui, all'art. 4, si trovano anche le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo per gli incentivi

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO

- **a corpo**

(ribasso percentuale
sull'importo dei lavori
messo a base d'asta)

- **a misura**

(maggior ribasso sull'
elenco prezzi messo
a base d'asta)

L'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 definisce così le due tipologie:

ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;

eeeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene (VENGA!) determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

In pratica, solo una differente tipologia di contabilità, per gli appalti a corpo si paga in percentuale sui lavori svolti, per appalti a misura si paga per prezzi e quantità delle lavorazioni eseguite.

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

- La S. A. rende noto, pubblicandolo sul sito, l'intento di individuare le ditte da invitare a una procedura negoziata (importi sotto soglia)
- Sulle richieste pervenute, seleziona un ristretto numero di partecipanti
- Per importi sopra soglia: preinformazione pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

art.70 c.1 Codice «Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di **preinformazione**. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A. {disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016}

SCHEMA LETTERA D'INVITO

- Deve contenere in sintesi:

- Oggetto appalto
- Importo a base d'asta
- Criteri selezione
- Criteri aggiudicazione
- Durata dell'appalto
- Requisiti generali e speciali dell'OE
- Assicurazione richiesta
- Garanzie
- Disciplina del subappalto
- Obbligo sopralluogo
- Modalità presentazione offerta
- Contratto
- Certificato regolare esecuzione o collaudo
- Modalità di pagamento
- Penali
- Referenti

- Elenco documenti
allegati alla lettera
d'invito:

- **Schema di contratto**
- **Capitolato tecnico**
- **Cronoprogramma**

La **procedura** che si vuole seguire e l'oggetto del Contratto devono essere **scritte** nella **determina** (delibera) a contrarre o nel bando

Allegato XIV Codice - Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali

Allegato XV Codice- Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali

SOMMA URGENZA

- **MOTIVAZIONI**

- Beni culturali affidamenti fino a
- **€ 300.000,00**

- affidamento diretto a uno o più soggetti individuati dal RUP
- per eventi verificatisi e anche per eliminare situazioni di rischio
- affidatari : autocertificazione del possesso dei requisiti
- corrispettivo definito in base ai prezzi ufficiali di riferimento ridotti del 20%

SOCCORSO ISTRUTTORIO

- Possibilità di integrazione delle carenze o irregolarità di qualsiasi elemento formale (ma non elementi legati a offerta tecnica ed economica) all'interno della domanda di partecipazione a una gara o del DGUE

Art. 83 c.9 del d. lgs 50 /2016 Codice. **Criteri di selezione e soccorso istruttorio**

c. 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria**
- c) capacità tecniche e professionali**

ACCORDO QUADRO

- E' una tipologia di contratto utilizzata negli appalti pubblici che ha come principale caratteristica il **non raggiungimento di un accordo completo**, ma di sufficienti parti di esso per poter comunque proseguire nel rapporto demandando i dettagli a successive fasi del lavoro.

SUBAPPALTO

- E' il contratto con il quale l'appaltatore **affida a terzi** l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
- Il subappaltatore deve essere **qualificato** nella relativa categoria
- E' consentito per una percentuale **non superiore e 30%** dell'importo dei lavori

ART. 105 Codice

c. 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

AVVALIMENTO (art. 89 Codice)

- Strumento giuridico in forza del quale è possibile “soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere **economico, finanziario, tecnico e professionale** di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), [necessari per partecipare ad una procedura di gara (...)] **avvalendosi delle capacità di altri soggetti**”

- (art. 146 c. 3)
- Nel **SETTORE DEI BENI CULTURALI** “considerata la specificità del settore ad oggi **NON È AMMESSO** l’avvalimento nelle lavorazioni relative alle seguenti categorie SOA
OG02,
OS02A,
OS02B
OS25.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA RTI (ex ATI)

- Insieme di imprenditori o fornitori o prestatori di servizi costituito (scrittura privata) allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di un'unica offerta
- chi prende parte ad una gara in RTI non può parteciparvi anche come singola Impresa

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA TIPOLOGIE

• VERTICALI

- Riunione di concorrenti in cui uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente
- I lavori *scorporabili* sono quelli non della categoria prevalente, specificati nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti
- Le imprese mandanti hanno la responsabilità delle sole opere scorporate

• ORIZZONTALI

- Riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
- Tutte le imprese riunite sono responsabili nei confronti del committente

Tipologia: orizzontale, verticale o misto.

Il raggruppamento di imprese di tipo **ORIZZONTALE** è costituita da una mandataria e da alcune mandanti in possesso di qualificazione per la categoria prevalente e per classifica rispettivamente pari:

mandataria: misura minima pari al 40%;

mandanti: misura minima pari al 10%.

Tutte le imprese riunite sono responsabili nei confronti del committente dell'esecuzione dell'intera opera.

Il raggruppamento di imprese di tipo **VERTICALE** si può formare quando un'impresa (mandataria) che sia capace per l'intera categoria prevalente ha bisogno di associarsi ad altra impresa (mandante) che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili. In questo caso le **imprese mandanti hanno la responsabilità delle sole opere scorporate**, fatta salva la responsabilità della capogruppo per l'intera opera.

Il raggruppamento di imprese di tipo **MISTO** sono costituite sull'associazione di tipo orizzontale per le prestazioni di lavori o servizi prevalenti, e di tipo verticale per le prestazioni scorporabili

MANDATARIO MANDANTE

- Un'associazione temporanea d'impresa è composta da un'azienda detta **mandataria (capogruppo)**, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette **mandanti (imprese associate)**, danno l'incarico di trattare con il committente l'esecuzione di un'opera, quasi sempre attraverso la partecipazione a gare d'appalto

LOTTE FUNZIONALI

- **Suddivisione degli appalti in lotti funzionali per favorire l'accesso delle medie, piccole e microimprese**

Non è ammessa tale suddivisione se:

- frazionamento artificioso
- elusione applicazione delle disposizioni del Codice

IMPRESE

- **MEDIE IMPRESE**

- minore 250 occupati e fatturato annuo = € 50 ml

- **PICCOLE IMPRESE**

- Minore di 50 occupati e fatturato = € 10 ml annuo

- **MICROIMPRESE**

- Minore di 10 occupati e fatturato annuo minore di € 2 ml

L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

• STAZIONE APPALTANTE (S.A.) o COMMITTENTE

- è la persona fisica o giuridica che attribuisce l'incarico attraverso un contratto (detto appalto), per la costruzione di un'opera ad una impresa (detta appaltatrice) oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi
- Oltre la soglia di € 150.000,00 le S.A. non qualificate (art. 38 Codice) devono ricorrere alle centrali di committenza

• CENTRALE DI COMMITTENZA

- E' la stazione appaltante che gestisce gare di appalto per conto di più pubbliche amministrazioni italiane o per S.A appaltanti non qualificate (art.37 Codice)

AMMINISTRAZIONI CENTRALI (sono le amministrazioni dello Stato anche se sono Uffici periferici)

Art.3 c.1 lett. o Codice «stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g)»

art.3 c. 1 lett. i Codice : «centrale di committenza: un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie»

Art. 37 Codice . Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

c.1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di **forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro** e di **lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di **importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente**, le stazioni appaltanti **devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38**. {disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}

c. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo ...procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice. {disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}

c.3. Le stazioni appaltanti **non in possesso della necessaria qualificazione** di cui all'**articolo 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)** procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori **ricorrendo a una centrale di committenza** ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICI

- *Dal 18.X.2018:*
- **Obbligo** di utilizzo di mezzi di comunicazione **elettronici** e di procedure elettroniche nelle gare d'appalto

MePA

- Mercato digitale elettronico con cui le amministrazioni abilitate possono acquistare beni e servizi offerti da fornitori abilitati, per valori inferiori alla soglia comunitaria
- Trasparenza
- Risparmio tempo
- Tracciabilità procedure
- Ampliamento possibilità di scelta (territorio nazionale)

SISTEMA TELEMATICO art.. 3 c.1 lett. zzz) Codice «un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice»;

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE art.3 c.1 lett. aaa) Codice «un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione»;

MERCATO ELETTRONICO art. 3 c. 1 lett. bbbb) Codice «uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica»;

ACQUISTI SUL MePA

- ordine diretto
- richiesta di offerta (RdO)
- trattativa diretta (TD)

ORDINE DIRETTO: permette all'utente di fare un acquisto direttamente dal catalogo accettandone caratteristiche e condizioni.

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO): l'invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;

TRATTATIVA DIRETTA (TD): l'invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;

OS2 e MePA

- Nel MePA è presente la categoria **OS2** che si esplicita nella dizione **LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE SPECIALIZZATE OS2** mentre sono **escluse esplicitamente le attività di restauro**, come affermato dal CONSIP:
- **Capitolato d'Oneri** per l'abilitazione degli esecutori di lavori di manutenzione OperE Specializzate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
- **Alleg. 38 al Bando** "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di fornitori alla Categoria "**Servizi Professionali al Patrimonio culturale**"...
- **Nonostante ciò, sul MePA vengono bandite anche gare di restauro, generando una pericolosa commistione di termini ma, soprattutto, di funzioni**

CONSIP. Capitolato d'oneri per l'abilitazione degli Esecutori di Lavori di Manutenzione Opere Specializzate al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (agosto 2018)

c.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Capitolato d'oneri disciplina le procedure per l'abilitazione e la permanenza degli esecutori e dei lavori di questi offerti in ambito del MEPA..., nell'ambito delle seguenti categorie merceologiche di abilitazione::

.....

OS2A superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse artistico storico archeologico e demoantropologico.

OS2B beni culturali di interesse archivistico e librario

...

Il conseguimento dell'Abilitazione consente la partecipazione dell'Esecutore al MEPA nell'ambito del quale i Punti Ordinanti dei Soggetti aggiudicatori potranno compiere acquisti di valore inferiore a € 1 ml

Il presente Capitolato d'oneri di abilitazione al MePA riguarda esclusivamente le attività di manutenzione così come definite dall'art.3 c.1 lett.a) e b) de IDPR 380/2001 e s.m.i. rientranti nella categoria di opere generali indicate al successivo paragrafo 3. REQUISITI PER L'ABILITAZIONE DEL FORNITORE.

..

CONSIP. ALLEGATO 38 AL BANDO "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di fornitori alla Categoria "**Servizi Professionali al Patrimonio Culturale**" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Luglio 2017)

§7. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DI ABILITAZIONE Oggetto del presente Capitolato Tecnico sono i servizi prestati dai Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, , in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, così come individuati dall'art. 9-bis del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (articolo introdotto dall'art. 1 della legge n. 110 del 2014): ... Archivistici • Bibliotecari •

Restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali •..... I Servizi previsti dal presente Capitolato sono servizi di natura esclusivamente intellettuale, finalizzati a progettare, pianificare, monitorare e/o verificare interventi effettuati o da effettuare sui beni culturali in conformità al Codice dei beni culturali e del paesaggio. **Sono invece ESCLUSI GLI INTERVENTI O I LAVORI DI RESTAURO, conservazione e/o valorizzazione da effettuare sui beni del Patrimonio Culturale.**

Due parole sulla *manutenzione*...

Vediamo
ora
cos'ha da
dire Carlo
Federici
....



- Codice BB.CC. (attività di prevenzione)
- Codice contratti (attività di restauro)
- MePA: (Lavori di **manutenzione**; in realtà, però, vi vengono compresi anche i lavori di **restauro**).
- NECESSITÀ DI REVISIONE

Sul MePA, nonostante si escluda il restauro dalle categorie abilitate, in realtà si possono lanciare anche gare relative a quest'ultimo (cfr. slide 92). Il quesito non è di facile soluzione a meno che non si tratti *soltanto* di un problema di linguaggio; ovvero, nel caso in cui, per MANUTENZIONE si voglia intendere l'attività che prevede di *toccare* comunque l'oggetto, pur se in maniera meno invasiva rispetto all'intervento del restauro inteso come rifacimento (cfr. **definizione Codice contratti**), il termine potrebbe essere accettabile. Se invece si intendesse l'attività di prevenzione diretta come spolverature e disinfestazione con gas inerti (cfr. **definizione Codice beni culturali**), allora sarebbe scorretto accettare la dizione manutenzione invece di restauro, trattandola come se fosse una categoria che può comprendere indifferentemente tutte e due le attività. Decisamente c'è l'urgenza di un chiarimento.

DELIBERA ANAC n. 756 del 5 settembre 2018

«La distinzione, nell'ambito della manutenzione, tra servizi (di manutenzione) e lavori (di manutenzione) è stato oggetto di una intensa attività interpretativa che ha condotto l'Autorità, unitamente alla giurisprudenza, ad osservare come il concetto di "manutenzione" rientri nell'ambito dei lavori pubblici qualora l'attività dell'appaltatore comporti un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. *quid novi*) che prevede l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cfr. pareri di precontenzioso del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 ottobre, 2007, n. 55 e cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1680; Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2001, n. 2518 e Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 537). Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l'attività si configura come prestazione di servizi.»

SIGLE, sigle, si(n)gle, sig(h)le....



CIG.CUP, CRI,
POS, DEF
CICCICI,
COCCOCO'.UE(
H),BLABLABLA
....

Delibera n. 157/2016 ANAC art. 1

- **BDNCP**, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- **OE**, Operatore Economico; ☐
- **AVCPASS**, l'Authority Virtual Company PASSport, il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE; ☐
- **SIMOG**, il Sistema Monitoraggio Gare; ☐
- **CIG**, il Codice Identificativo Gara; ☐
- **PASSOE**, il documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite AVCPASS; ☐
- **PEC**, la Posta elettronica certificata.

Da sapere tutte a memoria!

- **GURI**
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
- **GUCE**
Gazzetta Ufficiale Comunità Europea
- **SIMOG**
Sistema Informativo Monitoraggio Gare
- **DURC**
Documento Unico Regolarità Contributiva

- **DVR** (Documento di Valutazione Rischi)
- **DUVRI** (Documento Unico Valutazione Rischio da Interferenze)
- **CIG** (Codice Identificativo Gara)
- **CUP** (Codice Unico di Progetto)
- **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo)
- **AVCpass**
- **PASSOE**

CIG e CUP

- la Pubblica Amministrazione assegna ogni volta che viene istituito un bando, il Codice identificativo di gara (C.I.G.) e il Codice unico di progetto (C.U.P.)
- utilizzati anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi ai contratti pubblici.

Tali codici (CIG e CUP) dovranno essere riportati dall'ente nei riferimenti del bonifico di pagamento.

Nel caso che, a sua volta, anche l'Impresa dovesse effettuare pagamenti a fornitori, dipendenti e collaboratori che hanno avuto parte nella fornitura di beni o servizi, tali pagamenti dovranno essere disposti attraverso bonifico bancario esclusivamente tramite il c/c comunicato all'ente e in tale bonifico dovranno essere inseriti i riferimenti dei codici CUP e CIG.

CIG

Codice Identificativo Gara

- è costituito da una sequenza di 10 caratteri alfanumerici
- identifica un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara di appalto o a una negoziazione
- richiesto dal RUP all'ANAC prima dell'inizio di una gara o di una negoziazione
- utilizzato anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi ai contratti pubblici
- va riportato nel contratto e nei bonifici di pagamento

Il CIG è stato introdotto dall'art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 per permettere la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica

CUP

Codice Unico di Progetto

- è un codice alfanumerico costituito da 15 caratteri
- identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico durante tutto ciclo di vita. Costituisce a una sorta di "codice fiscale" del progetto.
- obbligatorio il CUP ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
- riportato su tutti i pagamenti.

DVR

Documento di Valutazione Rischi

- Relazione certificata da compilare obbligatoriamente dall'Impresa per prevenire danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori
- Interventi da adottare per mantenere e migliorare gli standard di sicurezza
- Alta responsabilità dell'Impresa

Documento di Valutazione dei Rischi.

E' l'**articolo 3 del Decreto Legislativo 81/08** sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a precisare che **è obbligo dell'azienda compilare il DVR**, stabilendone i contenuti e la custodia all'interno dell'azienda stessa, allo scopo di **prevenire danni alla salute o alla sicurezza dei lavoratori**.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, infatti, consiste una **relazione certificata** che illustri gli esiti della stessa e i criteri adottati per stilarla, ponendo l'azienda a un alto livello di responsabilità. Per esempio, nel DVR vengono illustrati anche i dispositivi di protezione individuale predisposti sui luoghi di lavoro al fine della tutela della sicurezza dei lavoratori. Il DVR è, in sostanza, **un vero e proprio piano di intervento** che mira alla prevenzione, ma che guida i lavoratori e l'azienda anche nelle misure da adottare in **caso di infortunio o incidente**, con valutazioni diverse a seconda della tipologia aziendale.

Al tempo stesso il Documento di Valutazione dei Rischi programma anche gli **interventi da adottare per mantenere gli standard di sicurezza** e, se possibile, migliorarli nel tempo, seguendo, nelle casistiche le direttive ministeriali suddivise per generi lavorativi.

DUVRI

Documento Unico Valutazione Rischio da Interferenze

- documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente
- allegato al contratto di appalto

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a for

DGUE

Documento di Gara Unico Europeo

- compilato dall'Impresa per l'istanza di ammissione alla gara in cui dichiara:
- di non rientrare nei motivi di esclusione
- di soddisfare i criteri di selezione e i criteri oggettivi

art. 85 Codice DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Impresa dichiara di non rientrare nei Motivi di esclusione

CC BY-NC-ND Gisela Guasti www.aicrab.org

AVCpass Authority Virtual Company PASSport,

- Sistema realizzato dall'**ANAC** per l'acquisizione online dei documenti a riprova del possesso, da parte degli Operatori Economici, dei requisiti di partecipazione richiesti (a carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario) per l'affidamento di contratti pubblici

Obiettivi dell'AVCPass

- risparmiare costi (fra cui la riduzione della carta grazie alla sostituzione dei documenti cartacei con quelli digitali);
- velocizzare le pratiche di acquisizione/verifica delle informazioni;
- aumentare l'efficienza delle operazioni di svolgere;
- semplificare le procedure di affidamento

PASSOE

- È il documento che attesta che l'O(peratore) E(conomico) può essere verificato tramite AVCpass

CONSIP

- E' la Centrale di acquisti della Pubblica Amministrazione italiana
- Definisce con appositi bandi la tipologia di beni, le condizioni delle forniture, l'abilitazione dei fornitori e l'aggiornamento dei cataloghi

E' una società per azioni il cui unico azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze del governo italiano ed opera nell'esclusivo interesse dello Stato

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

- E' un'autorità amministrativa indipendente per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione tramite l'attuazione di:
 - trasparenza gestionale
 - vigilanza sui contratti pubblici e sugli incarichi
- Emana **Linee guida** vincolanti e non vincolanti (d. lgs.50/2016)

L'Autorità nazionale Anticorruzione, (2014) incorpora compiti e funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che viene soppressa (AVCP)

Composta da 5 membri, di cui uno è presidente, che rimangono in carica sei anni

Ci siamo!
A tu per tu con l'appaltatore...



Consegna lavori
Sopralluoghi
Proroghe
Varianti
SAL
Collaudi

CC BY-NC-ND Gisella Guasti www.aicrab.org

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA (VERBALE DI CONSEGNA)

- D.LL comunica per iscritto all'appaltatore giorno e luogo della consegna dei lavori (oneri sono a spese dell'appaltatore)
- Dal verbale di consegna decorre termine utile per compimento dei lavori
- Se appaltatore non si presenta, D.LL fissa nuova data (decorrenza termini contrattuali rimane quella della prima consegna)
- La consegna può avvenire in più volte con successivi verbali di consegna
- **VERBALE DI CONSEGNA**
- Redatto in doppia copia in *contraddittorio* fra D.LL e Impresa
- Firmato da D.LL. e da appaltatore con 2 testimoni
- Una copia è inviata al RUP

PROROGA

- E' consentita solo la **proroga tecnica**
- Ha carattere di **temporaneità**, serve esclusivamente ad assicurare il **passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro** ed è finalizzata al reperimento di un nuovo contraente (**art. 106 Codice**). Deve essere prevista nel bando

Ma all'**art.107 c.5** Codice si legge:

- «L'esecutore che, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale».

Art.106 c.11. «La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'**individuazione di un nuovo contraente**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 107 Codice. Sospensione. c.5 «

« L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, **non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato**, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.»

ANAC - Delibera numero 557 del 31 maggio 2017

«Per ciò che concerne la cd "proroga tecnica", preme evidenziare l'orientamento restrittivo dell'Autorità (cfr. Delibere nn. 6/2013 e 1/2014) e della consolidata giurisprudenza, che ammettono la proroga tecnica solo in via del tutto eccezionale, poiché costituisce una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, enunciati nel previgente codice dei contratti al comma 1 dell'art. 2 [oggi art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016].

La proroga, nell'unico caso oggi ammesso, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro, come chiarito dall'Autorità con parere AG 38/2013: la proroga "è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882).»

ANAC delibera n. 384 DEL 17 aprile 2018

«Si ribadisce l'eccezionalità del ricorso alla proroga, il cui utilizzo sottrae infatti, al confronto concorrenziale tutta quella parte di contratto che viene proseguita attraverso il mero slittamento in avanti del termine di scadenza del rapporto obbligatorio convenuto. Conformemente a parte della giurisprudenza, l'Autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa sopra richiamato, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente.»

VARIANTI

- Sono ammesse nei limiti **del 20% in più dell'importo contrattuale** rese necessarie:
 - per fatti verificatisi in corso d'opera,
 - per rinvenimenti imprevisti e imprevedibili in fase progettuale,
 - per adeguare impostazione progettuale per salvaguardia del bene
- Se giustificate dall'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro
- **Disposte dal RUP su proposta del direttore dei lavori sentito il progettista**

“Aspetti di dettaglio”

- Non sono varianti in corso d'opera gli **aspetti di dettaglio** disposti dal Direttore dei lavori contenuti entro il **20% in aumento o in diminuzione**, di ogni singola categoria di lavorazione, entro il 10% dell'importo contrattuale

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- emesso dal D.LL
- entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e confermato dal RUP
- in *contraddittorio* con l'impresa

CERTIFICATO DI COLLAUDO

- eseguito dalla Commissione di collaudo
- entro 6 mesi (collaudo finale) dalla ultimazione dei lavori
- In *contraddittorio* con l'Impresa

L'impresa è convocata per iscritto con l'indicazione di giorno e ora della verifica. Se non si presenta, la verifica avviene comunque, alla presenza di 2 testimoni **esterni all'amministrazione**

Certificato di buon esito: rilasciato dall'organo di tutela (Soprintendenze archivistiche e bibliografiche)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO SOGLIE DEGLI IMPORTI

- per importi fino a
€ 500.000,00: certificato regolare esecuzione
- per importi fra
€ 500.000,00 e 1 ml: la S.A. può sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione
- **oltre 1 ml di euro**: obbligatorio il collaudo
- il RUP può scegliere un sistema di verifica di livello SUPERIORE
anche se non ne ha l'obbligo ma non viceversa

COLLAUDO

- Verifica della conformità dell'esecuzione dei lavori con quanto previsto da progetto e contratto
- CERTIFICATO DI COLLAUDO
emesso dopo il collaudo ha carattere provvisorio diventa definitivo dopo 2 anni

Collaudatori e procedure per l'effettuazione del Collaudo

- Commissione stabilisce data e ora del collaudo, la comunica al RUP che ne informa l'appaltatore
 - se appaltatore non si presenta, il collaudo avviene ugualmente alla presenza di 2 testimoni esterni all'Amministrazione
 - *il D.LL. è obbligato a essere presente al Collaudo*
- Il collaudatore o i componenti della Commissione di collaudo ***non devono aver svolto alcuna funzione nelle attività di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione di lavori sottoposti a collaudo***

Il collaudo finale deve avvenire non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dall'ultimazione dei lavori

COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO

Per beni di categoria **OS2** è **obbligatoria**:

- presenza di un **restauratore qualificato** con 5 anni di anzianità con competenze specifiche coerente con l'intervento
- presenza di **storico dell'arte/archivista/biblioteca rio** con competenze specifiche e capacità professionale coerente con l'intervento (con servizio almeno quinquennale)



Regolamento, art. 24 Collaudo

Il collaudatore o i componenti della Commissione di collaudo **non devono aver svolto alcuna funzione nelle attività di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione di lavori sottoposti a collaudo**

DIFETTI E MANCANZE NELL'ESECUZIONE

- 1. Ricontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere **il lavoro assolutamente inaccettabile**, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'[articolo 232](#).
- 2. Se i difetti e le mancanze **sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo**, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 224, comma 3](#).
- 3. Se infine i difetti e le mancanze **non pregiudicano la stabilità dell'opera** e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

art. 227 DPR 207/2010 (non abrogato)

PENALI

- Il ritardo nella riconsegna dei lavori prevista dal contratto comporta il **pagamento di una penale** da parte dell'appaltatore il cui Importo è **compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale **senza però superare, complessivamente, il 10 per cento di quest'ultimo**

Art. 113-bis. Codice(Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)

c. 2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

G.U. 22.6.2017 n.143 serie generale ART. 10 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI

c. 6. «Per ogni giorno di ritardo sul termine, che si considera essenziale, di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l'Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale»

COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

- È obbligatorio:
 - quando D.LL. affidata a soggetti esterni all'amministrazione (art. 130 Codice)
 - quando D.LL è anche progettista
 - in casi di particolare complessità
 - lavori in concessione
 - altri casi
 - **PER I BENI CULTURALI**

SOPRALLUOGHI

- effettuati dal Direttore dei lavori presso l'Impresa appaltatrice
- anche senza darne preventiva comunicazione all'Impresa stessa

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DA TENERE DALLA S.A.

- a) giornale dei lavori
 - b) libretti di misura delle lavorazioni e della provviste
 - c) le liste settimanali
 - d) il registro di contabilità
 - e) il sommario del registro di contabilità
 - f) gli stati di avanzamento lavori
 - g) i certificati di pagamento delle rate di acconto
 - h) il conto finale e la relativa relazione
- In **rosso** i documenti che, nel caso di restauro librario, non sono da tenere per la particolare tipologia dei lavori e perché questi ultimi non sono effettuati in cantieri ma in laboratori

STATO AVANZAMENTO LAVORI

SAL

- documento necessario per effettuare il pagamento di una rata in acconto
- vi sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite fino a quel momento
- ricavato dal *Registro di contabilità*
- redatto dal Direttore dei lavori

REGISTRO DI CONTABILITÀ CONTENUTO

sulla prima facciata:

- tutte le notizie relative al contratto (importo)
- di quanti fogli è composto
- a quale lotto si riferisce
- la data in cui il RUP lo ha inviato al D.LL.

all'interno

- tabella con costo di ciascun volume accettato al SAL dal D.LL inclusa IVA, moltiplicato per il numero dei volumi
- firmato da D.LL e dall'Impresa (che può ascrivere eventuali Riserve)
- Copia SAL a Impresa
- copia SAL al RUP che deve confermarlo e firmare poi il **Certificato di pagamento** con cui l'Impresa viene saldata

RISERVE DELL'APPALTATORE

- L'appaltatore firma *con riserva* il Registro di contabilità
- entro 15 giorni: esplicazione delle riserve (pena la decadenza) quantificando nel registro di contabilità le cifre del compenso cui crede di aver diritto
- D.LL. nei successivi 15 giorni esprime sul Registro le sue deduzioni

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

- D.LL. effettua necessari accertamenti *in contraddittorio con* Impresa e rilascia certificato di ultimazione lavori in doppio esemplare

CONTO FINALE DEI LAVORI

- compilato dal D.LL. con le stesse modalità del SAL
- trasmesso dal D.LL. al RUP
- relazione del D.LL che indichi tutte le vicende cui è stato soggetta l'esecuzione dei lavori, di accompagnamento al **conto finale**

CERTIFICATO PER PAGAMENTO

- rilasciato **dal RUP**
- sulla base del SAL compilato dal D.LL
- inviato **alla S.A.** appaltante in due copie per mandato di pagamento
- (firmato anche dal D.LL.)
- Certificato *a rate o a saldo*

COLLAUDO E PAGAMENTO (SINTESI DELLE PROCEDURE)

- Redazione del **registro di contabilità** firmato dal direttore dei lavori, dall'Impresa e dal RUP
- Redazione del verbale di **collaudo finale** o **certificazione di regolare esecuzione**
- Redazione del **certificato di pagamento** firmato dal direttore dei lavori e dal RUP che lo consegna ufficialmente al D.LL.
- Pagamento** del lotto accettato al **SAL**
- Pagamento** del lotto intero se riconsegnato in un'unica soluzione

CONSUNTIVO SCIENTIFICO

- D.LL. redige una relazione che esplicita i risultati culturali e scientifici raggiunti con l'intervento effettuato

